



Riscossioni e servizi

Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela delle seguenti procedure di selezione, per titoli e prove pratiche: 1) RECLUTAMENTO a tempo determinato DI DUE ADDETTI ALLE ATTIVITÀ di RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE, come da Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017; 2) RECLUTAMENTO a tempo determinato di UN FUNZIONARIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE, come da Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017; 3) RECLUTAMENTO a tempo determinato di UN RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE, come da Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017; e degli atti connessi e conseguenti nonché revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

Il Presidente

richiamati:

- l'art. 43 del "Contratto di servizio tra Comune di Trieste ed Esatto S.p.A. per i servizi inerenti le attività di gestione tributaria ed extratributaria" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85/2016;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 85/2016 con la quale il Comune approva l'Offerta della Società Esatto per i servizi di gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie concernente, tra le altre cose, l'assunzione di quattro unità di personale da adibire all'Ufficio riscossione coattiva;
- il Regolamento per il reclutamento del personale della Esatto SpA approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 16.3.2013 e modificato in data 3.4.2017 in attuazione dell'art. 19 co. 2, d.lgs. n. 175/16;
- il verbale del Consiglio di amministrazione dd. 24.2.2017 con il quale veniva indetto il concorso pubblico;
- il verbale del Consiglio di amministrazione dd. 24.2.2017 con il quale veniva nominata la Società specializzata ;
- il verbale del Consiglio di amministrazione dd. 3.4.2017 con il quale veniva nominata la Commissione di valutazione;
- il Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di due addetti alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017;
- il Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di un funzionario della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017;
- il Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di un responsabile delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017;

- il verbale del Consiglio di amministrazione dd. 12.7.2017 con il quale è stata deliberata l'azione in autotutela con conseguente annullamento per motivi di legittimità di tutte e tre le procedure in oggetto per intero e la contestuale revoca dei bandi anche per ragioni di merito in quanto non rispondenti alle necessità aziendali.

atteso:

che sono già state espletate le prove d'esame;
che le Commissioni di selezione e di valutazione hanno ultimato i propri lavori, con la predisposizione della graduatoria di merito e la trasmissione degli atti all'Ente per le determinazioni di competenza;
che non si è ancora provveduto all'approvazione dei verbali e della graduatoria rassegnati dalla Commissione e alla nomina in prova dei vincitori del concorso;

a) evidenziato che

La Commissione di concorso riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'ente che ha indetto il concorso secondo le regole generali e quelle specificate nel Regolamento di reclutamento e nel Bando ed imputa gli effetti all'ente stesso.

Il Regolamento di reclutamento, all'art. 7 disciplina la Commissione di valutazione e al successivo art. 8 prevede la possibilità di affiancare alla Commissione giudicatrice delle "società specializzate" nella fase della preselezione.

L'art. 6 del Bando prevede che l'attività della Commissione di valutazione è integrata da una Società specializzata in ricerca e selezione di personale direttivo. I dipendenti e collaboratori della Società specializzata in ricerca e selezione di personale direttivo sono a loro volta costituiti in "Commissione di selezione".

rilevato che

Ciascun Bando ha attribuito ai membri della società specializzata, la _____ s.r.l., lo *status* di commissari – Commissione di selezione. Pertanto la predetta società non ha svolto solo un servizio di supporto ma i suoi membri sono stati costituiti in Commissione creando un palese contrasto tra le due funzioni.

È intuibile che vi possa essere una sovrapposizione in capo agli stessi soggetti del duplice ruolo laddove in fase di preselezione assumono la veste di dipendenti della società di selezione e successivamente assumono come persone fisiche il ruolo di membri della Commissione di selezione. Tale duplice veste compromette la regolarità e legittimità dell'operato in termini di imparzialità e terzietà.

b) evidenziato che

Riguardo alla nomina delle Commissioni all'art. 6 del Regolamento e all'art. 6 di ciascun Bando è previsto che la Commissione di valutazione sia nominata con delibera del Consiglio di amministrazione di Esatto e che la Società specializzata sia nominata dal Consiglio di amministrazione nel contesto "di apposito appalto di servizi commissionato da Esatto SpA dopo specifica approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società".

La società specializzata _____ s.r.l. è stata scelta e nominata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 24.2.2017.

L'avviso di selezione al reclutamento del personale è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella stessa seduta del 24.2.2017.

Il Bando è stato pubblicato il giorno 1.3.2017 ed è scaduto il 17.3.2017.

La Commissione di Valutazione e di Selezione è stata nominata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 3.4.2017.

rilevato che

L'art. 6, comma 1, di ciascun Bando prevede che la Commissione di valutazione sarà nominata con delibera del Consiglio di amministrazione subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande (...) e al comma 4 prevede che "l'attività della Commissione di valutazione sarà altresì integrata da una Società specializzata in ricerca e selezione di personale direttivo" e che "I dipendenti e collaboratori della Società specializzata in ricerca e selezione di personale direttivo che si occuperanno della ricerca di personale saranno a loro volta costituiti in Commissione di selezione", la quale ai sensi del successivo comma 5 svolge le attività che "saranno oggetto di apposito appalto di servizi commissionato da Esatto SpA dopo specifica approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società".

La nomina della società specializzata in ricerca e selezione di personale s.r.l. i cui membri sono stati costituiti ai sensi dell'art. 6, comma 4, in Commissione di selezione, non è stata regolare in quanto la nomina della società specializzata sarebbe dovuta avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e non già prima. In tal modo sono compromessi i principi di trasparenza, imparzialità, terzietà e divieto di predeterminazione della commissione.

c) evidenziato che

L'art. 5 del Regolamento prevede che "Il Direttore della Società o suoi delegati procedono alla verifica delle domande e dei relativi documenti presentati dai candidati per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla selezione" e al comma 6 prevede che "L'elenco dei candidati ammessi alla selezione è trasmesso alla Commissione esaminatrice, per l'espletamento della procedura selettiva".

La società specializzata s.r.l. ha svolto su delega del Direttore l'attività di verifica.

rilevato che

I dipendenti e collaboratori della Società specializzata in ricerca e selezione di personale s.r.l. sono stati costituiti ai sensi dell'art. 6, comma 4, in Commissione di selezione.

La Commissione sebbene scomposta in due entità/organi, cioè in Commissione di selezione e in Commissione di valutazione, non può svolgere anche l'attività di verifica dei requisiti di ammissione poiché pregiudica la garanzia della predeterminazione dei criteri che deve avvenire prima di conoscere i dati dei Candidati altrimenti non sono rispettati i criteri della trasparenza, imparzialità, terzietà e obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione prima di conoscere i dati dei Candidati.

d) evidenziato che

All'art. 2 comma 3 del Regolamento di reclutamento di Esatto è previsto che i "criteri e modalità sono resi noti prima dell'effettuazione delle selezioni".

Dalla "Graduatoria valutazione in termini numerici delle caratteristiche desumibili dal curriculum, dai titoli e dagli altri elementi" stilata dalla Commissione di selezione -

, non firmata e priva di data, risulta che la Commissione di selezione ha valutato i curriculum e i titoli dei Candidati sulla base di una serie di sottocriteri/specificazioni dei punteggi massimi previsti dal bando di cui all'art 7.

rilevato che

Non vi è evidenza che le specificazioni di detti criteri siano state predeterminate prima della conoscenza da parte dei Commissari dei curriculum e dei titoli dei Candidati da valutare. Inoltre la selezione risulta pregiudicata in quanto la Commissione di selezione ha svolto

anche l'attività preliminare di verifica dei Candidati acquisendo già in tale sede le informazioni su di essi pregiudicando la regola della predeterminazione oggettivamente imparziale.

e) evidenziato che

L'art. 6, comma 4, del Regolamento reclutamento prevede "l'accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e sottoscrizione della relativa dichiarazione".

L'art. 8 del Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di due addetti alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie e del Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di un funzionario della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, prevede che: "Nello svolgimento del processo di selezione sarà seguita la seguente successione cronologica degli adempimenti: (omissis) 2. accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e sottoscrizione della relativa dichiarazione; (omissis).

Con tale previsione di *lex specialis* l'Ente si è autovincolato espressamente a rispettare la successione cronologica di cui all'art. 6, comma 4, e si è autovincolato nello specifico incumbente dell' "accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati" e della "sottoscrizione della relativa dichiarazione" .

Nel caso mancano le dichiarazioni di assenza di incompatibilità di tutti i Commissari.

rilevato che

La mancanza della dichiarazione di assenza ha natura di vizio sostanziale (come tale, sempre rilevante e viziante) in quanto attiene non alla "forma" del procedimento (cioè all'insieme di regole estrinseche che lo governano), bensì alla corretta composizione del soggetto decidente, cioè ad un suo elemento fondante. Regole generali in materia di concorsi, la normativa sull'anticorruzione e trasparenza, il Regolamento per reclutamento di Esatto e i Bandi hanno come obiettivo garantire l'imparzialità, il buon andamento, evitare qualsiasi distorsione e assicurare la parità di trattamento di tutti i candidati. La dichiarazione di incompatibilità è idoneo strumento di garanzia dal quale non si può prescindere e non è sanabile a posteriori.

evidenziato inoltre che

il Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di un responsabile delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, a differenza dei due precedenti bandi non prevede l'incumbente dell'"accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e sottoscrizione della relativa dichiarazione"

rilevato che

detto Bando è illegittimo per disparità di trattamento e potenziale sintomo di mancanza di terzietà e imparzialità.

f) evidenziato che

La Commissione di valutazione ha effettuato e valutato la seconda prova pratica consistente in un colloquio di capacità tecnica come richiesto rispettivamente agli articoli 3 del Bando di concorso e specificato dall'art. 7 del Bando.

L'attività della Commissione di valutazione risulta dai Verbali della Commissione valutazione dd. 6 maggio 2017 con acclusa la graduatoria finale.

A differenza della Commissione di selezione che era d'ausilio alla Commissione di valutazione, quest'ultima non ha provveduto a specificare e dettagliare i punteggi massimi dei 35 punti messi a disposizione e riferibili agli aspetti oggetto di valutazione sopra indicati e non ha determinato i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, che vanno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Essa ha invece

predeterminato i criteri di valutazione senza però abbinare ai vari sottocriteri un punteggio specifico in modo da raggiungere il punteggio complessivo attribuito alla fase in questione.

evidenziato inoltre

La procedura valutativa per il reclutamento di due addetti alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie (A/1 e A/2) si è svolta il giorno 6 maggio 2017 dalle ore 9 alle ore 17.10.

La procedura valutativa responsabile delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie (RA/TS) si è svolta lo stesso giorno del 6 maggio 2017 dalle ore 9 alle ore 17.30.

La procedura valutativa funzionario della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie (FU/TS) si è svolta lo stesso giorno del 6 maggio 2017 dalle ore 9 alle ore 17.20.

rilevato che

Sebbene sia abbastanza pacifico e consolidato l'orientamento della giurisprudenza che non richiede l'espressa indicazione delle domande e delle risposte fatte e date dai Candidati e che ritiene altresì sufficiente la valutazione numerica, tuttavia nella procedura in oggetto non sono indicate le materie trattate, le modalità di formulazione e di scelta delle domande (ad es. per estrazione) al fine di assicurare trasparenza, piena obiettività e assoluta parità di trattamento in una procedura di valutazione comparativa tra i candidati in relazione al ristretto numero di posti messo a concorso.

La giurisprudenza (Tar Napoli 14/2007) ha rilevato che oltre all'obbligo per le Commissioni esaminatrici di stabilire, alla prima riunione i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove "è stato previsto un ulteriore obbligo da espletare immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale: determinare i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, che saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte".

Inoltre ai sensi dell'art. 6. comma 5 "Il collegio giudicante redige, al termine dei propri lavori, un sintetico verbale da cui risultino le modalità operative e valutative adottate ed il giudizio attribuito a ciascun candidato".

Ciò premesso è da rilevare che la motivazione è da considerarsi eccessivamente carente e si presta a contestazioni in termini di legittimità, in quanto seppur sintetico il verbale non sono individuabili le modalità operative e valutative adottate; inoltre vi è una sproporzione con l'articolata motivazione e verbalizzazione della prova attitudinale svolta dalla Commissione di selezione.

rilevato anche

Non è dato sapere come si sia svolta la procedura valutativa e quanto sia durata considerato che la stessa commissione ha condotto lo stesso giorno tre procedure le quali non si sono svolte in sequenza cronologica, ma come risulta dai tre verbali tutte e tre sono state aperte e condotte nelle stesse ore tranne una che è iniziata un paio di ore prima e poi è proseguita in concomitanza con le altre.

g) evidenziato che

Le modalità di selezione adottate dal Bando prevedono che l'attività della Commissione di valutazione sia altresì integrata da una Società specializzata in ricerca e selezione di personale direttivo.

rilevato

Il costo delle prestazioni della Società specializzata in ricerca e selezione di personale direttivo non è conforme, in termini di legittimità, ai criteri di economicità e non soddisfa in termini di efficacia ed efficienza nella selezione del profilo oggetto di reclutamento (addetti

inquadri al I livello della III area professionale) il quale andrà scelto su criteri rigorosamente oggettivi e predeterminati evitando qualsiasi margine di discrezionalità selettiva e valutativa. Per contro sarebbe stato molto efficace ove si fosse selezionato personale direttivo.

h) evidenziato nel merito che

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 12.7.2017 ha deliberato: i) di assumere 3 addetti inquadrati al I livello della III area professionale, anziché 2 inquadrati al II livello della III area professionale; ii) di non assumere un responsabile dell'ufficio a livello di quadro, mantenendo solamente la posizione di funzionario della riscossione, inquadrato al III livello della III area professionale, come previsto dal bando precedente.

rilevato

Il diverso piano di reclutamento permette un risparmio di 16.108,82 Euro s.e&o l'anno e una maggiore efficienza ed efficacia in quanto un ulteriore addetto inquadrato al I livello della III area professionale permette di disporre di personale operativo, piuttosto che direttivo, coerentemente con la tipologia di attività che dovrà essere svolta dal costituendo ufficio (caricamento di dati, consultazione di banche dati, produzione massiva di atti, rapporti con il pubblico, ecc.) nonché, in caso di necessità, la fungibilità con gli addetti alla riscossione ordinaria.

i) evidenziato che

All'art. 6 di ciascun Bando è previsto che "L'attività della Commissione di valutazione sarà altresì integrata da una Società specializzata in ricerca e selezione di personale direttivo". Tuttavia oggetto di selezione non sono figure dirigenziali per le quali si rende necessaria una verifica attitudinale specifica.

rilevato

Che non vi è necessità di ricorrere a soggetti specializzati in reclutamento dirigenziale per la selezione di figure non dirigenziali o direttive anche per le ragioni di razionalizzazione della spesa e di non aggravio della procedura.

Richiamata la giurisprudenza prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale dell'ente da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 363);

Ravvisata l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio in ragione dei vizi riscontrati;

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 "salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale";

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 2, "le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

Considerato che nel caso l'ente si sia autovincolato in modo puntuale e preciso con: il Regolamento per il reclutamento del personale della Esatto SpA approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 16.3.2013 e modificato in data 3.4.2017 in attuazione dell'art. 19 co. 2, d.lgs. n. 175/16; il Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di due addetti alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017; il Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di un funzionario della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017; il Bando per la procedura di reclutamento a tempo determinato di un responsabile delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017; e che essi rappresentano *lex specialis* e successivamente alla loro emanazione non sono derogabili, rispettivamente il Regolamento dai Bandi e i Bandi dalle decisioni del Consiglio di amministrazione e dalle decisioni della Commissione giudicatrice;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 104/2010 "per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo".

Ribadito che non si è ancora provveduto all'approvazione dei verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice e della graduatoria finale, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in via di autotutela nonché la revoca per rivalutazione dell'interesse non ledono le posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici e alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo e dell'attività degli uffici;

Accertato dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva per le ragioni di cui sopra, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Accertato inoltre che è sopravvenuto un diverso interesse pubblico dettato dalla necessità di razionalizzare la spesa per le assunzioni e rendere più efficiente, efficace ed economico l'agire dell'organizzazione dell'ente in termini di potenziamento di lavoratori di livello al I livello della III area professionale, anziché inquadrati al II livello della III area professionale sopprimendo dal reclutamento la figura apicale di un responsabile dell'ufficio a livello di quadro in quanto non necessaria;

Visto l'art. 21-*nonies*, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modificazioni, che dispone testualmente: Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone

le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo;

Visto l'art. 21-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modificazioni, che dispone testualmente: Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo;

Ritenuto ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la ente è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'*iter* concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento a la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposta dall'art. 13, primo comma, della l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 10 agosto 2011, n. 4554);

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela e la revoca dei bandi di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Vista la Legge n. 241/90 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 175/16 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per il reclutamento del personale di Esatto approvato con deliberazione del C.d.A in data 16.3.2013 e modificato in data 3.4.2017;

PROVVEDE E DETERMINA

1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere per quanto sopra all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21-*nonies*, comma 1, l. n. 241/90 e successive modificazioni del:

A. Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017, per la copertura a tempo determinato di un posto di due addetti alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti, nessuna eccezione;

B. Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017, per la copertura a tempo determinato di un posto di funzionario della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra

tributarie e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti, nessuna eccezione;

C. Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017, per la copertura a tempo determinato di un posto di responsabile delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti, nessuna eccezione;

3. di procedere per quanto sopra alla revoca, ex art. 21-quinquies, comma 1, l. n. 241/90 e successive modificazioni del:

A. Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017, per la copertura a tempo determinato di un posto di due addetti alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti, nessuna eccezione;

B. Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017, per la copertura a tempo determinato di un posto di funzionario della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti, nessuna eccezione;


C. Bando pubblicato il giorno 1.3.2017 e scaduto il 17.3.2017, per la copertura a tempo determinato di un posto di responsabile delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti, nessuna eccezione;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento *online* e sul sito istituzionale della Società, nella sezione *Società Trasparente* - Bandi, dando atto che lo stesso opera con efficacia *ex tunc*;

5. di riservarsi l'emanazione di nuovi bandi rettificati sulla base delle evidenze sopra espresse;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in quanto nel caso concreto l'ente agisce esercitando poteri autoritativi per la tutela di un interesse pubblico diverso da quello riguardante l'assunzione e si distingue dall'ipotesi in cui agisce a tutela di un interesse contrattuale, e ciò nonostante si richiama l'attenzione di considerare anche l'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 in base al quale "Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale" e la sentenza della Cassazione SS.UU. 27 marzo 2017, n. 7759 che hanno affermato che invece sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d. *in house providing*.

Trieste, 31 luglio 2017

Il Presidente
- avv. Andrea Polacco -


Il Responsabile del procedimento è il dott. Davide Fermo, Direttore di Esatto S.p.A., tel. 040.3223745, fax 040.3223700, e-mail davide.fermo@esattospa.it, PEC esattospa@legalmail.it